



STUDIO LEGALE CENTONZE

Avv. Ferruccio Centonze
Patrocinante in Cassazione

Avv. Sara Ramundo
Avv. Matteo De Blasio
Avv. Vladimiro Sala
Avv. Patrizia Nero
Avv. Pietro Palumbo
Avv. Manuela Santantonio
Dott. Mirko Santoro

of counsel
Avv. Ugo Russo

Monza, 27 Maggio 2020

Gentile Cliente

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e del protrarsi della stessa, il "Decreto Rilancio" (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha prorogato le misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli, precedentemente introdotte dal Decreto "Cura Italia" (Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020), ossia * il congedo parentale straordinario, * ulteriori giorni di permesso mensili per i beneficiari della Legge n. 104/1992 e * il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting (quale alternativa al congedo parentale straordinario usufruibile dai genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni).

L'art. 72 del "Decreto Rilancio" ha raddoppiato l'importo del contributo originariamente previsto a sostegno delle famiglie dal Decreto "Cura Italia", portandolo da € 600,00 a € 1200,00 e ha previsto, altresì, che per i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per le forze di polizia, il bonus passa da € 1000,00 a € 2000,00.

Inoltre, ha introdotto anche la possibilità di utilizzare tale contributo non solo per retribuire una baby-sitter a domicilio ma anche per pagare i cosiddetti "centri estivi" ("servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio educativi territoriali e centri ricreativi") e precisato che detto bonus non è compatibile con quello asilo nido di cui all'art. 1, comma 355 Legge n. 232/2016, come modificato dalla Legge n. 160/2019.



STUDIO LEGALE CENTONZE

Avv. Ferruccio Centonze
Patrocinante in Cassazione

Avv. Sara Ramundo
Avv. Matteo De Blasio
Avv. Vladimiro Sala
Avv. Patrizia Nero
Avv. Pietro Palumbo
Avv. Manuela Santantonio
Dott. Mirko Santoro

of counsel
Avv. Ugo Russo

Al comma 1 del citato art. 76 è previsto che, come per il congedo straordinario, anche il bonus baby-sitting deve essere utilizzato nel periodo compreso tra il 5 marzo (in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado) e il 31 luglio 2020.

Quanto alle modalità di richiesta del bonus, si precisa che la domanda deve essere effettuata dal genitore richiedente, online sul sito dell'INPS tramite uno dei seguenti dispositivi: PIN rilasciato dall'INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa alla presentazione sul portale web dell'INPS, la domanda di bonus baby-sitting può anche essere inoltrata tramite * il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803164 da rete fissa oppure al numero 06164164 da rete mobile), comunicando all'operatore del Contact center la sola prima parte del PIN; ** gli Enti di Patronato.

Il bonus viene erogato a dipendenti privati e pubblici mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50; di conseguenza anche le prestazioni lavorative devono essere retribuite con lo stesso strumento: sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (baby-sitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito INPS.

Studio Legale Centonze